

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 13/07/2007 n. 7

Nella data e nell'orario indicati dall'avviso di convocazione, presso la sede dell' Agenzia in via Belfiore n. 23/C, Torino, sono presenti i componenti del Consiglio d'Amministrazione di seguito indicati:

Giovanni Nigro – Presidente
Daniele Borioli - Consigliere
Franco Campia – Consigliere
Marta Colombo – Consigliera
Tullio Gazziero - Consigliere
Celeste Martina – Consigliere
Maria Grazia Sestero – Consigliera
Roberto Seymandi – Consigliere

E' presente, in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall'Ente di appartenenza, il dr. Flavio Roux, dirigente del Comune di Torino in sostituzione del Segretario titolare, dr Adolfo Repice, oggi impossibilitato ad intervenire. Sono presenti, inoltre, l'ing. Gentile e l'ing. Paonessa.

.....omissis....

OGGETTO: vertenza Loverier – sentenza di conferma del decreto ingiuntivo - ottemperanza.

A relazione del Presidente Giovanni Nigro.

Premesso che:

- con deliberazione n. 7/2 del Consiglio d'Amministrazione del 08 agosto 2003 veniva nominato direttore generale il dott. Mauro Loverier a far tempo dal 01 settembre 2003 e per la durata di tre anni;
- in data 31 agosto 2006 il dott. Mauro Loverier è cessato dalla carica di direttore generale dell'Agenzia;
- a seguito della conclusione del rapporto di servizio è sorta una vertenza in merito all'effettiva spettanza di singoli corrispettivi previsti nel contratto di lavoro individuale sottoscritto dal dott. Loverier con l'Agenzia;
- successivamente, in data 04/12/2006, è stato notificato all'Agenzia un decreto ingiuntivo, conseguente al ricorso esperito dal dott. Loverier avanti al Tribunale di Torino – Sezione Lavoro –con il quale il giudice del lavoro ha ingiunto all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di pagare in favore del ricorrente €265.677,84 oltre interessi come per legge e spese per procedimento, onorari e spese liquidate in €2.565,00 oltre IVA e C.p.a.
- alla luce di tale eventi il Consiglio d'Amministrazione, nella seduta del 07 dicembre 2006, ha deciso all'unanimità di resistere giudizialmente alle richieste avanzate dal dott. Loverier;

Deliberazione CDA 7/3 del 13/07/2007

Pag. 1 di 5



AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 13/07/2007 n. 7

- l'Agenzia in data 12 gennaio 2007 si è opposta al decreto depositando il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.
- il giudice del Lavoro con sentenza n. 2080/07 depositata il 20 aprile 2007 ha respinto l'opposizione proposta dall'Agenzia, confermato il decreto ingiuntivo e condannato la stessa alle spese di giudizio liquidate in €5.448,00 oltre IVA e Cpa, nonché le spese successive occorrente quantificate in €421,88 oltre IVA e Cpa;
- in data 15 maggio 2007 la predetta sentenza, rilasciata in forma esecutiva, è stata notificata all'Agenzia;
- in data 01 giugno 2007, nell'ambito di un dibattito tenutosi in sede di Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ha invitato i consiglieri Borioli e Sestero, nella qualità di assessori nei rispettivi enti, ad acquisire dalle avvocature regionali e comunali un parere sull'opportunità di impugnare o meno la sentenza di primo grado;
- in data 25 giugno 2007, la predetta sentenza è stata notificata dalla controparte all'avv. patrocinante l'Agenzia, facendo pertanto decorrere il termine per il deposito dell'eventuale appello che scadrà quindi il 25 luglio 2007.

Visto il parere del Servizio Centrale affari legali della Città di Torino, trasmesso dall'Assessora Maria Grazia Sestero (nota prot. 1944 del 19/06/2007).

Visto il parere dell'Avvocatura della Regione Piemonte, trasmesso dall'Assessore Daniele Borioli (prot. Agenzia n. 2168 del 9/7/2007).

Visto altresì il parere degli avvocati Agostino e Giovanna Pacchiana, patrocinanti dell'Agenzia nella vertenza di cui all'oggetto (prot. 1943/a del 19/06/2007).

Dato atto della pressoché unanimità delle valutazioni espresse con i predetti pareri laddove viene sconsigliato l'atto di appello da parte dell'Agenzia per l'elevato grado di prevedibilità di un esito negativo dello stesso.

Ritenuto pertanto inopportuno procedere con ulteriori azioni avverso la sentenza n. 2080/07 di cui in premessa e dato atto della necessità di provvedere alla corresponsione di quanto indicato dal giudice del lavoro.

Visto l'art. 194 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Visto l'art. 56 del Regolamento di Contabilità dell'Agenzia -approvato dall'Assemblea del 29/09/2005 con deliberazione n. 3/2 ed in vigore a far data dal 01 gennaio 2006- che al comma 1 prevede che qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, l'organo assembleare adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura.

Visto l'art. 14 del D.L. 669/1996, che, con specifico riferimento alla fattispecie, stabilisce al primo comma che "le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".

Deliberazione CDA 7/3 del 13/07/2007

Pag. 2 di 5



AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 13/07/2007 n. 7

Vista la Deliberazione n. 2/2005/Cons delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana della Corte dei conti in sede consultiva che, tra l'altro, stabilisce che *“l'interpretazione logica e sistematica delle norme (in particolare l'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 14 del D.L. 669/1996) impone di distinguere i debiti derivanti da sentenze esecutive dalle altre ipotesi, consentendo di affermare che per i primi il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento (che, è opportuno ripetere, non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio delle procedure esecutive per l'adempimento coattivo del debito) Tale interpretazione è altresì pienamente coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico”*.

Valutata coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico la scelta di procedere al pagamento di quanto dovuto prima della deliberazione assembleare di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, interrompendo con ciò la maturazione degli interessi legali.

Dato atto che la quota capitale di € 265.677,84 trova capienza sui fondi impegnati al codice intervento n. 1050101 del Bilancio 2006 – cap. 501 – “ Retribuzione personale Direzione-Pianificazione e controllo” (imp. n° 2006/1) così come previsto dalla deliberazione n. 7/2 del Consiglio d'Amministrazione del 08 agosto 2003, opportunamente conservati a residui.

Considerato che per il finanziamento ed il pagamento del debito residuo (interessi e spese legali) occorre procedere ad opportune variazioni di bilancio.

Considerato che la competenza all'approvazione delle variazioni di bilancio è dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. d) dello Statuto.

Visto l'art. 31 dello Statuto del Consorzio che stabilisce l'applicabilità all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, delle norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.

Acquisito il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi

1. di prendere atto della sentenza n. 2080/07 del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro, a seguito della quale l'Agenzia dovrà provvedere al pagamento della somma di € 265.677,84, al pagamento delle spese del procedimento per onorari, diritti e spese generali pari ad € 10.324,29 (IVA e C.p.a comprese), nonché al pagamento degli interessi legali;

Deliberazione CDA 7/3 del 13/07/2007

Pag. 3 di 5



AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 13/07/2007 n. 7

2. di prendere atto dei pareri resi dai servizi legali del Comune di Torino e della Regione Piemonte nonché dagli avvocati patrocinanti l'Agenzia circa l'inopportunità di proporre ricorso in appello avverso la sentenza di cui al punto 1;
3. di dare atto che il riconoscimento del debito derivante dalla sentenza di cui al precedente punto 1 sarà oggetto della proposta di deliberazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, da approvarsi da parte dell'Assemblea entro il 30 di settembre, ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L.;
4. di demandare al direttore generale dell'Agenzia tutte le incombenze di ordine amministrativo e contabile relative al pagamento della quota di capitale di € 265.677,84 pur in assenza della deliberazione dell'Assemblea di riconoscimento di debito ma in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico;
5. di dare atto che l'importo di € 265.677,84 trova capienza sui fondi impegnati al codice intervento n. 1050101 del Bilancio 2006 – cap. 501 – “ Retribuzione personale Direzione- Pianificazione e controllo” (imp. n° 2006/1) così come previsto dalla deliberazione n. 7/2 del Consiglio d'Amministrazione del 08 agosto 2003, opportunamente conservati a residuo;
6. di inserire nella proposta di deliberazione di cui al precedente punto 3 le opportune variazioni di bilancio necessarie alla liquidazione ed al pagamento dell'ulteriore debito derivante da sentenza non altrimenti liquidato ai sensi del precedente punto 4;
7. di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Parere favorevole del Segretario dell'Agenzia Il Segretario Dott. Adolfo Repice	Parere favorevole del direttore generale pro-tempore in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, co.1 del TUEL. Il direttore generale Ing. Piero Luigi Gentile
---	---

Dopo l'illustrazione del presidente Nigro il Consiglio d'Amministrazione approva all'unanimità la proposta di deliberazione. Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività del provvedimento.

.....omissis.....

F.to
IL SEGRETARIO
Dr. Flavio Roux

F.to
IL PRESIDENTE
Dr. Giovanni Nigro



AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 13/07/2007 n. 7

La presente deliberazione è inviata in copia conforme all'albo pretorio del Comune di Torino perché sia pubblicata per 15 gg consecutivi.

Torino,

Il Direttore dell'Area Pianificazione e controllo
Ing. Cesare Paonessa

TIMBRO DI PUBBLICAZIONE

.....

Publicato all'albo pretorio Città di Torino dal
12/12/2007 al 27/12/2007.
Torino, 28 dicembre 2007.
V° p. Il Segretario Generale

La presente copia è conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Torino,

FIRMA DEL FUNZIONARIO

.....

